

Sentenza, Tribunale di Catania, Giudice Rosaria Antonina Milone n.261 del 19 gennaio 2018

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosaria Antonina Milone ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. *omissis*/2009 promossa da:

CORRENTISTA E FIDEIUSSORE

BANCA

Contro

ATTORE/I

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del le parti hanno concluso come in verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 24.04.09 CORRENTISTA E FIDEIUSSORE convenivano in giudizio BANCA, assumevano di essere titolari di un rapporto di conto corrente n. *omissis* sostenendo che durante il corso del rapporto la banca aveva applicato la illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, delle commissioni di massimo scoperto e un tasso di interesse mai concordato.

FIDEIUSSORE deduceva di avere rilasciato una fideiussione a garanzia di una facoltà di scoperto.

Gli attori chiedevano la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle altre commissioni e il conseguente anatocismo; chiedevano altresì di dichiarare non dovuti i saldi richiesti dalla Banca procedendo alla rielaborazione degli stessi con conseguente condanna della Banca al pagamento di quanto pagato in eccesso nei termini quantificati da una CTU contabile.

Con comparso di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale si costituiva la banca ritenendo infondate le contestazioni di parte attrice peraltro smentite dalla produzione documentale.

Nel merito si opponeva agli assunti di parte attrice sostenendo che non avendo il correntista mai contestato gli estratti conto tale comportamento doveva considerarsi come tacita accettazione; evidenziava altresì la piena regolarità del contratto stante che non vi era alcun rinvio agli usi di piazza ma gli interessi passivi erano stati ben determinati; sosteneva altresì la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

La banca convenuta riteneva valide le clausole contrattuali pattuite ed eccepiva la prescrizione quinquennale della domanda attorea.

Sentenza, Tribunale di Catania, Giudice Rosaria Antonina Milone n.261 del 19 gennaio 2018

Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda proposta dagli attori ed in riconvenzionale la condanna degli stessi al pagamento della somma di €53.980,00, risultante a debito del correntista alla data del 30.06.09, oltre interessi convenzionali.

Veniva espletata la CTU contabile alla luce dei tassi pattuiti nel contratto e senza operare alcuna capitalizzazione degli interessi.

Concessi i termini 183 VI comma cpc e disposta ctu contabile le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con i termini di legge.

L'attore CORRENTISTA e FIDEIUSSORE non depositavano comparsa conclusionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di parte attrice è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.

Nel merito, il credito della banca convenuta risulta provato dall'avvenuta produzione del contratto di conto corrente e dei relativi estratti conto (ed invero sugli estratti conto nessuna contestazione è stata sollevata dagli opposenti). Dal contratto di conto corrente n. *omissis* stipulato il 16.06.03 e debitamente sottoscritto risultano chiaramente il tasso debitore e creditore, le commissioni di massimo scoperto, le spese di gestione e tenuta conto; nonché la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi e la pari periodicità.

Conseguentemente la previsione della capitalizzazione trimestrale risulta essere stata pattuita in modo reciproco (cioè sia per gli interessi a credito che a debito del correntista; cfr. contratto di conto corrente in atti), così da sottrarsi ad ogni censura di nullità, trattandosi di contratto stipulato dopo la nota delibera CICR del 09/02/2000 adottata in ottemperanza all'art. 25 del D. Lgs. 342/99. Tale conclusione ha trovato piena conferma nella sentenza della Corte Costituzionale n. 341 del 12.10.2007 che ha rigettato la questione di costituzionalità dell'art. 25, co. 2, del d.Lgs. 342/99.

Per quanto riguarda la C.M.S., sulla cui funzione si registrano in verità orientamenti discordanti, costituisce, secondo l'opinione preferibile, la remunerazione pretesa dalla banca per l'obbligo contrattualmente assunto di tenere a disposizione del cliente affidato una determinata somma e serve a "coprire" il rischio assunto dalla banca per l'eventualità della mancata restituzione dei fondi (per tale ultimo aspetto cfr. App. Lecce, 27 giugno 2000, in BBTC, 2002, II, 145).

Escluso che la c.m.s. configuri un interesse, la stessa si sottrae al profilo di illegittimità individuato nella contabilizzazione con periodicità trimestrale.

In ogni caso il contratto di conto corrente prevede la puntuale determinazione della stessa e ciò esclude la fondatezza di ogni censura relativa alla indeterminatezza della relativa clausola contrattuale.

Conseguentemente occorre precisare che nel contratto risultano chiaramente individuabili tutti gli elementi di calcolo (base di calcolo, periodicità dell'addebito, ecc) che concorrono a determinare tale commissione, potendosi certamente ritenere che parte attrice ha prestato un consenso consapevole, rendendosi conto dell'impatto economico di siffatta della clausola.

Pertanto alla stregua di quanto detto e considerato che il contratto è stato stipulato successivamente alla delibera CICR del 2000 nei conteggi effettuati dal CTU non vanno

Sentenza, Tribunale di Catania, Giudice Rosaria Antonina Milone n.261 del 19 gennaio 2018

escluse la capitalizzazione trimestrale degli interessi né la capitalizzazione della commissione di massimo scoperto.

Le ragioni esposte palesano l'infondatezza della domanda; peraltro gli attori non hanno depositato le comparse conclusionali.

Ciò posto in relazione alla domanda principale, si passa ad esaminare la domanda riconvenzionale spiegata dalla Banca.

In proposito si osserva che l'Istituto di credito ha assolto l'onere probatorio da cui era gravato in relazione alla domanda di pagamento avanzata in riconvenzione, avendo prodotto tutti gli estratti conto relativi al rapporto litigioso, a far data dalla sua accensione.

Conseguentemente, questo giudice ritiene che la domanda riconvenzionale proposta dalla Banca meriti accoglimento, e pertanto parte attrice va condannata alla somma di € 53.980,00 oltre interessi.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

Il GOT definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. ommissis/09 così statuisce: rigetta perché infondata la domanda proposta da CORRENTISTA E FIDEIUSSORE nei confronti della Banca.

In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla Banca condanna CORRENTISTA E FIDEIUSSORE in solido al pagamento della somma di € 53.980,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Condanna parte soccombente in solido al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 4000,00 per compensi oltre iva cpa e spese generali, oltre rimb. forf. come per legge.

Le spese di ctu, come liquidate, vanno poste a carico di parte soccombente.

Così deciso in Catania, il 19 gennaio 2018

Il GOT
avv. Rosaria Antonina Milone

Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy